



CITTÀ DI PORTO EMPEDOCLE
PROVINCIA DI AGRIGENTO

ORDINANZA SINDACALE

N. 33 DEL 13.08.2020

OGGETTO:	DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' NELLE SPIAGGE E AREE DEMANIALI SUL TERRITORIO DI PORTO EMPEDOCLE IN OCCASIONE DEL FERRAGOSTO 2020.
-----------------	--

L'anno **DUEMILAVENTI** il giorno **TREDICI** del mese di **AGOSTO** nella Casa Comunale e nel suo Ufficio

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- è stata spesso consuetudine porre in essere, nelle spiagge e nelle aree demaniali, delle attività e dei comportamenti, quali accensione di falò, accensione di barbecue per la cottura di cibi, anche con l'utilizzo di bombole di gas; montaggio di tende da campeggio, installazione di frigoriferi (verticali ed a pozzetto), utilizzo di gruppi elettrogeni a motore, emissione di suoni e/o rumori, giochi (palloni, tamburelli, frisbee, ecc.) che, oltre a contravvenire alle vigenti disposizioni di legge, di regolamenti, etc. possono potenzialmente arrecare grave nocimento alla pubblica incolumità, generare disturbi alla quiete pubblica e problematiche di ordine pubblico; tali comportamenti, alla luce dei provvedimenti nazionali e regionali in materia di contenimento dell'epidemia da Covid 19, specialmente nel periodo di ferragosto, quando le spiagge diventano meta di un flusso abnorme di persone, tendono ad incrementarsi in modo esponenziale, diventando del tutto incontrollabili e generando pericoli per la pubblica incolumità a causa del potenziale contagio da eccessivo assembramento e pesanti problematiche di carattere organizzativo e gestionale; a fronte della moltitudine di persone che si recano nelle località balneari, e che vedono i Comuni, non dispongono di adeguate risorse umane a causa della ristrettezza dei propri organici e di capacità finanziarie, sempre più ridotte a causa di tagli ai trasferimenti regionali e nazionali; oltretutto, tutti gli organi di preposti alla vigilanza (Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, ecc.), si trovano anch'essi impegnati nella gestione della vigilanza lungo le strade che portano verso le zone balneari dell'agrigentino;

REPUTATO CHE:

- sia indispensabile adottare delle misure di prevenzione, finalizzate ad una migliore e sicura fruizione delle spiagge ricadenti nel territorio di questo Comune, in occasione del Ferragosto 2020;

CONDIVISE

- le esigenze di dovere consentire alle persone che affolleranno le spiagge, da un lato, di festeggiare la ricorrenza di ferragosto e, dall'altro, di poterlo fare in condizioni di ordine e sicurezza secondo quanto stabilito dal decreto legge nazionale del 31 luglio 2020 che proroga fino al 15 di ottobre i provvedimenti sfociati dai DD.LL 19 e 33 che adottano misure specifiche di contenimento dell'epidemia;

Ritenuto opportuno, adottare un provvedimento sindacale che, nel ribadire le disposizioni contenute nel D.D.G n. 476 del 01-06-2007 (specialmente quelle previste dall'art. 3) dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente, nonché, gli articoli 1 e 2 dell'Ordinanza n. 31 del 09/08/2020 del Presidente della Regione Siciliana, possa contribuire a diffondere un modo nuovo di concepire la festa di Ferragosto, nel rispetto delle leggi vigenti senza arrecare pregiudizio alla serenità di quanti decideranno di trascorrerla in spiaggia;

VISTO

- l'Ordinanza n. 31 del 09/08/2020 del Presidente della Regione Siciliana;
- il D.D.G n. 476 del 01-06-2016 dell'ARTA;
- la Legge 24-11-1981, n. 689 e s.m.i.;
- il D.D.G n. 476 del 01-06-2016 dell'ARTA;
- l'art. 13 della L.R. 7/1992 r s.m.i.;
- il D.L. 23-05-2008, n. 92 convertito dalla Legge 24-07-2007, n. 125 che modifica l'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000;
- il Decreto del Ministro dell'Interno 05-08-2008 "Incolunità Pubblica e Sicurezza Urbana, definizioni e ambiti di applicazione";
- l'art. 844 del Codice Civile;
- L'art. 69 dell'O.R.EE.LL
- gli atti d'ufficio;

Ribadite e confermate le vigenti disposizioni di carattere sovracomunale, al fine di garantire la quiete, sicurezza ed incolumità pubblica e di prevenire problematiche di ordine pubblico,

ORDINA

1 – il divieto assoluto, su tutte le spiagge e su tutta l'area demaniale ricadente sul territorio di questo Comune di:

- a) assembramento dei bagnanti e rispetto delle regole derivanti dalla normativa anticovid 19
- b) accensione di qualsiasi fuoco sulla spiaggia, a qualunque titolo e/o scopo;
- c) accensione e/o utilizzo di barbecue per la cottura di cibi, con qualsiasi tipo di alimentazione (gas, carbone, ecc.);
- d) installazione di frigoriferi o di altri elettrodomestici;
- e) utilizzo di gruppi elettrogeni a motore o altra tipologia;
- f) utilizzo di bombole di gas di qualsiasi tipo e capacità;
- g) montaggio e utilizzo di tende da campeggio e la sosta di camper, gazebo e caravan;
- h) emissione di suoni e/o rumori, oltre i limiti e/o al di fuori degli orari previsti dalle vigenti disposizioni di legge;
- i) giochi (palloni, tamburelli, frisbee, etc.);
- l) utilizzo di spray urticante al peperoncino;
- m) somministrare, mescolare, distribuire e/o vendere superalcolici (presenza di alcool superiore al 21%)
- n) somministrare, mescolare, distribuire e/o vendere bevande di qualunque tipo o genere, in bottiglie di vetro o in lattine;

2 – il divieto assoluto, dalle ore 02.00 alle ore 08.00 del 15 agosto 2020 e dalle ore 02.00 alle ore 08.00 del 16/08/2020 alle attività di vendita di alimentari, bar, ristoranti, pizzerie, stabilimenti balneari, chioschi etc. insistenti nelle località balneari o ubicati sulle spiagge di questo comune di :

- diffondere musica con qualsiasi tipo di strumento;
- alle attività di vendita di alimentari, bar, ristoranti, pizzerie, stabilimenti balneari, chioschi etc. esistenti nelle località balneari o ubicati sulle spiagge di questo comune alcolici di qualsiasi tipo;

- l'obbligo alle attività di vendita di alimentari, bar, ristoranti, pizzerie, stabilimenti balneari, chioschi etc. esistenti nelle località balneari o ubicati sulle spiagge di questo comune, di somministrare, mescolare, distribuire e/o vendere bevande di qualunque tipo o genere, in bottiglie di vetro o in lattine o in bottiglie di plastica o versate direttamente nei bicchieri di carta o similari
- il divieto di esercitare attività al chiuso nelle sale da ballo, nelle discoteche e nei locali assimilati;
- in tutte le spiagge e nell'esercizio di attività all'esterno (stabilimenti balneari, chioschi etc.) l'obbligo di:
 - osservare il distanziamento sociale di almeno 1 metro
 - contenere, non oltre il 40% l'afflusso di pubblico normalmente autorizzato
 - utilizzo della mascherina sia al chiuso che all'esterno
 - utilizzo degli spazi all'aperto.

AVVERTE

Tutti coloro che non ottemperino alle disposizioni di cui alla presente Ordinanza, che saranno puniti, ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000, con un'ammenda variabile da € 25,00 ad € 500,00 che sarà applicata dall'organo competente individuato ai sensi dell'art. 17 della Legge 24/11/1981, n. 689 fatte salve tutte le altre responsabilità, anche a carattere penale, previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia.

Per tutto quanto non disciplinato dalla presente Ordinanza Sindacale si rimanda al D.L. n.33 del 16 maggio 2020 ed al D.L. n. 83 del 30 luglio 2020, al DPCM del 17 maggio 2020, al DPCM dell'11 giugno 2020, al DPCM del 14 luglio 2020 e della Ordinanze Contigibile ed Urgente n.31 del 09/08/2020 del Presidente della Regione Siciliana.

DISPONE

Altresì, che la presente Ordinanza venga resa pubblica mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on-line, sul sito del Comune di Porto Empedocle, nei luoghi pubblici di maggiore frequenza, nei chioschi e stabilimenti ricadenti nelle spiagge comunali, così da intendersi formalmente comunicata a tutti gli interessati, nonché:

Prefettura di Agrigento - Questura di Agrigento – Comando Provinciale di Carabinieri di Agrigento – Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Agrigento – Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Agrigento – Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Agrigento - Commissariato di P.S. - Città - Stazione dei Carabinieri- Città - Tenenza Guardia di Finanza - Città - Capitaneria di Porto - Città- all'A.S.P. –Ufficio di Igiene e Sanità Pubblica-Città - Comando di Polizia Municipale -Sede - Ufficio di Segreteria (sede) – Settore 3 LL.PP. Territorio ed Ambiente (sede) -Ufficio Messi (sede) –

A sensi del combinato disposto di cui al D.P.R. 1199/71, alla legge 1034/71 e alla L.R. 10/91 si precisa che chiunque vi abbia intenzione, ricorrendone i presupposti di legge, potrà proporre avverso il presente provvedimento ricorso straordinario avanti il Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni dalla data di pubblicazione ovvero ricorso al TAR Sicilia entro 60 gg. dalla data di pubblicazione.

Gli Ufficiali e gli Agenti della Forza Pubblica, il Comando di Polizia Municipale, sono incaricati di fare osservare la presente Ordinanza.

Il Sindaco
(Avv. *Ida Carmina*)

F.to Ida Carmina

**PROPOSTA DI ORDINANZA SINDACALE**

OGGETTO: DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' NELLE SPIAGGE E AREE DEMANIALI SUL TERRITORIO DI PORTO EMPEDOCLE IN OCCASIONE DEL FERRAGOSTO 2020.

PREMESSO CHE:

- è stata spesso consuetudine porre in essere, nelle spiagge e nelle aree demaniali, delle attività e dei comportamenti, quali accensione di falò, accensione di barbecue per la cottura di cibi, anche con l'utilizzo di bombole di gas; montaggio di tende da campeggio, installazione di frigoriferi (verticali ed a pozzetto), utilizzo di gruppi elettrogeni a motore, emissione di suoni e/o rumori, giochi (palloni, tamburelli, frisbee, ecc.) che, oltre a contravvenire alle vigenti disposizioni di legge, di regolamenti, etc. possono potenzialmente arrecare grave nocumento alla pubblica incolumità, generare disturbi alla quiete pubblica e problematiche di ordine pubblico; tali comportamenti, alla luce dei provvedimenti nazionali e regionali in materia di contenimento dell'epidemia da Covid 19, specialmente nel periodo di ferragosto, quando le spiagge diventano meta di un flusso abnorme di persone, tendono ad incrementarsi in modo esponenziale, diventando del tutto incontrollabili e generando pericoli per la pubblica incolumità a causa del potenziale contagio da eccessivo assembramento e pesanti problematiche di carattere organizzativo e gestionale; a fronte della moltitudine di persone che si recano nelle località balneari, e che vedono i Comuni, non dispongono di adeguate risorse umane a causa della ristrettezza dei propri organici e di capacità finanziarie, sempre più ridotte a causa di tagli ai trasferimenti regionali e nazionali; oltretutto, tutti gli organi di preposti alla vigilanza (Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, ecc.), si trovano anch'essi impegnati nella gestione della vigilanza lungo le strade che portano verso le zone balneari dell'agrigentino;

REPUTATO CHE:

- sia indispensabile adottare delle misure di prevenzione, finalizzate ad una migliore e sicura fruizione delle spiagge ricadenti nel territorio di questo Comune, in occasione del Ferragosto 2020;

CONDIVISE

- le esigenze di dovere consentire alle persone che affolleranno le spiagge, da un lato, di festeggiare la ricorrenza di ferragosto e, dall'altro, di poterlo fare in condizioni di ordine e sicurezza secondo quanto stabilito dal decreto legge nazionale del 31 luglio 2020 che proroga fino al 15 di ottobre i provvedimenti sfociati dai DD.LL 19 e 33 che adottano misure specifiche di contenimento dell'epidemia;
Ritenuto opportuno, adottare un provvedimento sindacale che, nel ribadire le disposizioni contenute nel D.D.G n. 476 del 01-06-2007 (specialmente quelle previste dall'art. 3) dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente, nonché, gli articoli 1 e 2 dell'Ordinanza n. 31 del 09/08/2020 del Presidente della Regione Siciliana, possa contribuire a diffondere un modo nuovo di concepire la festa di Ferragosto, nel rispetto delle leggi vigenti senza arrecare pregiudizio alla serenità di quanti decideranno di trascorrerla in spiaggia;

VISTO

- l'Ordinanza n. 31 del 09/08/2020 del Presidente della Regione Siciliana;
- il D.D.G n. 476 del 01-06-2016 dell'ARTA;
- la Legge 24-11-1981, n. 689 e s.m.i;
- il D.D.G n. 476 del 01-06-2016 dell'ARTA;
- l'art. 13 della L.R. 7/1992 r s.m.i.;
- il D.L. 23-05-2008, n. 92 convertito dalla Legge 24-07-2007, n. 125 che modifica l'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000;
- il Decreto del Ministro dell'Interno 05-08-2008 "Incolunità Pubblica e Sicurezza Urbana, definizioni e ambiti di applicazione";
- l'art. 844 del Codice Civile;
- L'art. 69 dell'O.R.EE.LL
- gli atti d'ufficio;

Ribadite e confermate le vigenti disposizioni di carattere sovracomunale, al fine di garantire la quiete, sicurezza ed incolumità pubblica e di prevenire problematiche di ordine pubblico,

PROPONE

1 – il divieto assoluto, su tutte le spiagge e su tutta l'area demaniale ricadente sul territorio di questo Comune di:

- a) assembramento dei bagnanti e rispetto delle regole derivanti dalla normativa anticovid 19
- b) accensione di qualsiasi fuoco sulla spiaggia, a qualunque titolo e/o scopo;
- c) accensione e/o utilizzo di barbecue per la cottura di cibi, con qualsiasi tipo di alimentazione (gas, carbone, ecc.);
- d) installazione di frigoriferi o di altri elettrodomestici;
- e) utilizzo di gruppi elettrogeni a motore o altra tipologia;
- f) utilizzo di bombole di gas di qualsiasi tipo e capacità;
- g) montaggio e utilizzo di tende da campeggio e la sosta di camper, gazebo e caravan;
- h) emissione di suoni e/o rumori, oltre i limiti e/o al di fuori degli orari previsti dalle vigenti disposizioni di legge;
- i) giochi (palloni, tamburelli, frisbee, etc.);
- l) utilizzo di spray urticante al peperoncino;
- m) somministrare, mescolare, distribuire e/o vendere superalcolici (presenza di alcool superiore al 21%)
- n) somministrare, mescolare, distribuire e/o vendere bevande di qualunque tipo o genere, in bottiglie di vetro o in lattine;

2 – il divieto assoluto, dalle ore 02.00 alle ore 08.00 del 15 agosto 2020 e dalle ore 02.00 alle ore 08.00 del 16/08/2020 alle attività di vendita di alimentari, bar, ristoranti, pizzerie, stabilimenti balneari, chioschi etc. insistenti nelle località balneari o ubicati sulle spiagge di questo comune di :

- diffondere musica con qualsiasi tipo di strumento;
- alle attività di vendita di alimentari, bar, ristoranti, pizzerie, stabilimenti balneari, chioschi etc. esistenti nelle località balneari o ubicati sulle spiagge di questo comune alcolici di qualsiasi tipo;
- l'obbligo alle attività di vendita di alimentari, bar, ristoranti, pizzerie, stabilimenti balneari, chioschi etc. esistenti nelle località balneari o ubicati sulle spiagge di questo comune , di somministrare, mescolare, distribuire e/o vendere bevande di qualunque tipo o genere, in bottiglie di vetro o in lattine o in bottiglie di plastica o versate direttamente nei bicchieri di carta o similari
- il divieto di esercitare attività al chiuso nelle sale da ballo, nelle discoteche e nei locali assimilati;
- in tutte le spiagge e nell'esercizio di attività all'esterno (stabilimenti balneari, chioschi etc.) l'obbligo di:
 - osservare il distanziamento sociale di almeno 1 metro
 - contenere ,non oltre il 40% l'afflusso di pubblico normalmente autorizzato
 - utilizzo della mascherina sia al chiuso che all'esterno
 - utilizzo degli spazi all'aperto.

Per tutto quanto non disciplinato dalla presente Ordinanza Sindacale si rimanda al D.L. n.33 del 16 maggio 2020 ed al D.L. n. 83 del 30 luglio 2020, al DPCM del 17 maggio 2020, al DPCM dell'11 giugno 2020, al DPCM del 14 luglio 2020 e della Ordinanze Contigibile ed Urgente n.31 del 09/08/2020 del Presidente della Regione Siciliana.

A sensi del combinato disposto di cui al D.P.R. 1199/71, alla legge 1034/71 e alla L.R. 10/91 si precisa che chiunque vi abbia intenzione, ricorrendone i presupposti di legge, potrà proporre avverso il presente provvedimento ricorso straordinario avanti il Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni dalla data di pubblicazione ovvero ricorso al TAR Sicilia entro 60 gg. dalla data di pubblicazione..

Si notifici a : **Prefettura di Agrigento - Questura di Agrigento - Comando Provinciale di Carabinieri di Agrigento - Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Agrigento - Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Agrigento - Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Agrigento - Commissariato di P.S. Commissariato di P.S. - Città - Stazione dei Carabinieri- Città - Tenenza Guardia di Finanza - Città - Capitaneria di Porto - Città- Comando di Polizia Municipale -Sede - Ufficio di Segreteria (sede) - Settore 3 LL.PP. Territorio ed Ambiente (sede) -Ufficio Messi (sede).**

Il Vice Responsabile del Settore 6

Antonio Bruccoleri

F.to Antonio Bruccoleri

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Responsabile Settore 1 , visti gli atti d'ufficio, su conforme attestazione del messo comunale

CERTIFICA

che la presente ordinanza, ai sensi dell'art. 11 della l.r. n. 44/91 e dell'art. 12 dell l.r. n. 5/2011 è stata pubblicata all'albo pretorio dal _____ (Reg. Pub. N. _____) per giorni 15 consecutivi

Porto Empedocle, li _____

Il Messo Comunale _____

Il Responsabile Settore 1 _____

Originale firmato custodito in atti